



Città di Modica

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Data 14.03.2024

Sessione URGENTE

Atto N. 10

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, in sessione urgente e pubblica, oggi giovedì 14.03.2024.2024 alle ore 19:40 e ss.

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Il Presidente del Consiglio, avv. Mariacristina Minardo, trovando che il numero dei presenti è legale, per essere questa la prima convocazione, passa alla trattazione del punto in oggetto.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minardo Maria Cristina	X		Covato Giammarco	X	
Alecci Giovanni	X		Gugliotta Salvatore	X	
Armenia Pietro	X		Caruso Giuseppe Massimo		X
Cascino Margherita	X		Giannone Lorenzo	X	
Spadaro Daniela		X	Nigro Paolo	X	
Ruffino Ippolito	X		Frasca Elena	X	
Guccione Neva	X		Giurdanella Leandro	X	
Civello Giorgio	X		Franzò Miriam	X	
Borrometi Fabio	X		Cecere Cristina	X	
Floridia Rita	X		Aurnia Michelangelo	X	
Scapellato Daniele	X		Spadaro Giovanni	X	
Covato Giovanni Piero	X		Castello Ivana		X

Presenti 21 consiglieri Assenti 3 consiglieri

Sono presenti il Sindaco Monisteri, il Vice sindaco Belluardo, gli Assessori Antoci, Cannizzaro, Drago, Facello, Vindigni, Viola .

Sono presenti la Dirigente II sezione - area Economico finanziaria, dott.ssa Di Martino, e la E.Q. settore tributi rag. Blanco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Rilevato che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1465 del 23 maggio 2023 alla Dr.ssa Maria Di Martino è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, del II Settore "Finanziario e Tributi;
- determinazione del Dirigente del II Settore n. 2248 del 5 settembre 2023, al rag. Giovanni Blanco è stato conferito l'incarico di "elevata qualificazione" per l'Unità organizzativa n. 5 - Tributi del II Settore "Finanziario e Tributi";

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 "*Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

- l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del*

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n. 36 del 28 aprile 2021 e successive modifiche con deliberazioni Consiliari n. 22 del 31 maggio 2022 e n. 30 del 29 luglio 2023;

Ritenuto necessario ed opportuno, procedere ad apportare alcune modifiche al regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti al fine di dare applicazione ai principi sanciti dalla Suprema Corte in ordine alla quota fissa;

Ritenuto, infine, di approvare le modifiche apportate al “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, valevoli a far data dal 1° gennaio 2024;

Ritenuto, infine, di proporre di munire il provvedimento in esame della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, “Provvedimenti in tema di autonomie locali.” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del II Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 59 dell'11.03.2024 prot. n. 13289 del 12.03.2024;

Visto il parere espresso dalla 1.a Commissione Consiliare in data 13.03.2024, prot. n. 13899 di pari data;

Visto il parere espresso dalla 3.a Commissione Consiliare in data 13.03.2024 prot. n. 13816 di pari data;

Propone

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, indicate nel documento allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che le modifiche al suddetto regolamento sono efficaci dal 1° gennaio 2023;

- 3) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;
- 5) di munire la presente deliberazione della clausola della esecuzione immediata, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta deliberativa di cui al presente oggetto;

Tenuto conto che della proposta deliberativa se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Dato atto che sulla proposta deliberativa sono stati acquisiti i pareri di rito e segnatamente:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del II Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanzi
- parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 59 dell'11.03.2024 prot. n. 13289 del 12.03.2024;
- parere espresso dalla 1.a Commissione Consiliare in data 13.03.2024, prot. n. 13899 di pari data;
- parere espresso dalla 3.a Commissione Consiliare in data 13.03.2024 prot. n. 13816 di pari data;

Udito il dibattito consiliare con i seguenti interventi:

La presidente Minardo introduce il punto in oggetto affermando che per essi sono stati acquisiti e agli atti tutti i pareri di rito.

L' Assessore Vindigni prende la parola per spiegare che le modifiche al vigente regolamento sono adeguamenti a dettami giurisprudenziali, si è recepito la giurisprudenza sulla quota fissa per alcune categorie che precedentemente erano totalmente esenti. Si è pertanto inserita la quota fisa, garantendo quella variabile per le categorie vedi coltivatori diretti, capannoni strumentali industriali. etc. Ascoltando tutti gli attori che ruotano attorno all'argomento, recependo le richieste da parte dei consiglieri, si sono garantite tutte le agevolazioni per quanto riguarda le introduzioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche. Si è concretizzato un 50% di riduzione per le abitazioni con unico occupante, perché molti utenti che si trovano in questa fattispecie, soprattutto anziani, hanno difficoltà ad onorare il tributo per intero che risulta abbastanza esoso; da qui la riduzione dietro accertamento del possesso del requisito. Medesima cosa si applica a coloro che hanno avviato il compostaggio degli scarti organici; sono tenuti a pagare solo la quota fissa i possessori di immobili per i quali non si evidenziano presupposti di inagibilità; si prevede una riduzione del 30% per nuclei familiari con soglia ISEE pari o inferiore a 12.000,00 euro. Sono garantite tutte le variazioni per i concittadini che versano in condizioni di maggiore fragilità, premiando al contempo chi aiuta a diminuire lo smaltimento dell'organico grazie all'uso della compostiera. Per i cittadini residenti all'estero, ivi pensionati ed iscritti all' AIRE, che posseggono un immobile a titolo di proprietà o usufrutto non locato o in comodato d'uso, c'è una riduzione di 2/3 sulla quota variabile.

Si conferma la esenzione totale per la quota variabile a coloro che adottano un cane ricoverato da almeno 3 mesi antecedenti la richiesta di adozione nelle strutture comunali, anche in convenzione, che rispetti alcuni criteri di idoneità espressi nel Regolamento, così da rispondere da una parte a ridurre i costi di gestione delle strutture e, di questo ne è orgogliosa, di incrementare la mentalità dell'adozione a favore degli amici a 4 zampe. All'art. 24 riduzioni per utenze non domestiche, si è perfezionato parte del testo del comma 6, dove si prevede di concedere una riduzione sino al 30% sulla quota variabile e su una quantità minima di produzione di 100kg/anno a quelle attività, commerciali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari a titolo gratuito ad associazioni assistenziali. Al fine di realizzare quanto detto, queste attività devono raccordarsi con i Servizi sociali comunali che individueranno le associazioni senza fine di lucro per lo svolgimento di questo servizio meritevole. Altra novità raccoglie il frutto della collaborazione con l'Assessore Cannizzaro e con l'ufficio ecologia e segue di poco il riconoscimento "plastic

free” della città. Tale misura prevede un abbattimento del 20% della quota variabile, questa azione rappresenta un esperimento pilota di sostegno all’ambiente e di concertazione con gli uffici preposti.

L’ Assessore Cannizzaro prende la parola per ricordare che lo scorso 9 marzo la città è stata insignita del titolo “plastic Free”. Questo riconoscimento ha segnato l’inizio di un percorso che ha coinvolto i cittadini, gli uffici preposti, l’ Amministrazione, i consiglieri comunali. La riduzione viene applicata alle attività che utilizzano plastica monouso che potranno beneficiare di questa premialità.

La Presidente precisa che su questo regolamento sono stati presentati tre emendamenti, corredati dei pareri favorevoli dei Revisori dei Conti per la regolarità tecnica e contabile. Chiede dunque al cons. Ruffino, Presidente della Terza Commissione e primo firmatario, di voler esporre i contenuti degli emendamenti.

Il cons. Ruffino esordisce affermando che questi emendamenti sono stati presentati da tutti i gruppi di maggioranza, ed anche se manca qualche firma, in questa sede si potrà ovviare in merito. Queste proposte di emendamenti sono frutto di un lavoro svolto di concerto con i gruppi consiliari di maggioranza. Questa proposta, per la sua importanza, ha compulsato la Commissione che si è confrontata con la E.Q. Blanco che ha chiarito lo spirito delle modifiche che si intendono apportare al regolamento esistente. Da qui si è cercato di apportare anche il contributo fattivo della Commissione che ha inteso emendare le modifiche di cui sopra, unitamente ai consiglieri di maggioranza. Inizia la disamina dell’emendamento:

emendamento prot. n. 13739 del 13.03.2024 (all.a),

- art. 24 al comma 11 modificare biennio di riferimento da 2021-2022 a biennio 2024 a 2025;
- art. 23 comma 1 lettera E: modificare importo reddito ISEE da 12.000 a 15.000 € (stessa % di agevolazione);
- art. 23 comma 1 lettera F: modificare importo reddito ISEE da 12.000 a 15.000 € (stessa % di agevolazione);
- art. 23 comma 1, lettera G: modificare importo max su Q.V. da 200 euro a 300 euro.

Questi emendamenti muovono nelle direzione di andare incontro alle difficoltà di alcuni cittadini, e di allargare la platea di chi può usufruire di queste agevolazioni, non intaccando le percentuali esistenti. Legge per intero la lettera G del comma 1 ed art. 23 che si riferisce a persone con disabilità. Il cons. Ruffino prosegue con la lettura dell’ultimo emendamento, in ordine di protocollo

Emendamento prot. n.13875 del 13.03.2024

Il comma 5 dell’articolo 15 viene totalmente sostituito da:

Sono intassabili, quota fissa e quota variabile, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali o agricole. Che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Spetta al contribuente fornire la prova che le superfici producono in via prevalente rifiuti speciali, che sono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegano i relativi contratti, i formulari e le fatture pagate. Grava, altresì, sul contribuente l’onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali.

La Presidente Minardo ringrazia il cons. Ruffino ed invita il cons. Nigro ad esporre il secondo emendamento in ordine di protocollo.

Il cons. Nigro saluta i convenuti e aggiunge e conferma che le commissioni (1.a e 3.a) hanno lavorato alacremente, tenendo conto dei tempi ristretti per lo studio del fascicolo. Entrando nel merito dell’emendamento prot. n. 13853 del 13.03.2024, rispetto al testo originale dell’emendamento che qui si trascrive

Testo originale emendamento prot n. 13853 del 13.03.2024

- *Il comma 7 dell’articolo 15 viene totalmente sostituito da:*

Per i soggetti avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli” compresi anche nella condizione di pensionato, residenti in fabbricati ad uso abitativo e ubicati nell’azienda agricola, ancorché attiva nell’anno di competenza del tributo, è prevista l’esonero totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, fatte salve le pertinenze legate all’utenza domestica che pagano la quota fissa, fermo restando l’obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all’esonero. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda , ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all’esonero, sarà sanzionata

Stasera si rettifica lo stesso con il seguente:

TESTO EMENDAMENTO RETTIFICATO nella odierna seduta del C.C. (in grassetto le rettifiche)

- *Il comma 7 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:*

Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali (I.A.P.)" compresi anche nella condizione di pensionato agricolo con codice V.R. e I.R. (Vecchiaia Rurale e Invalidità Rurale) residenti in fabbricati ad uso abitativo, comprese le prime due pertinenze annesse, n.1 garage e n. 1 deposito, ed ubicati nella azienda agricola ancorché attive nell'anno di pertinenza del tributo, è prevista l'esenzione totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, fatte salve le pertinenze legate all'utenza domestica che pagano la quota fissa, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

La rettifica serve a specificare meglio i destinatari dell'esenzione, ovvero gli imprenditori agricoli professionali che sono codificati per legge. Le due pertinenze sono state aggiunte perché sarebbe sperequativo avere l'esenzione per la casa e non per il garage e il deposito, che ricadono nell'azienda stessa.

Le altre pertinenze restano gravate degli oneri previsti. Queste modifiche non variano gli equilibri della tassa, e rimette alle E.Q. presenti il volersi esprimere in merito.

La Presidente passa la parola alla E.Q. rag. Blanco.

La E. Q. rag. Blanco in merito alla rettifica dell'emendamento prot. n. 13853 del 13.03.2024, ritiene che lo stesso si debba riformulare in modo diverso perché quando si parla di "residenti" ci si riferisce all'immobile adibito a prima casa. Dopo la parola *ad uso abitativo* si dovrebbe aggiungere *e relative pertinenze*, per cui viene cassato *fatte salve le pertinenze legate all'utenza domestica che pagano la quota fissa*.

La presidente Minardo ritiene, anche su esplicita richiesta di alcuni consiglieri, di sospendere la seduta per consentire di firmare gli emendamenti.

Il cons. Ruffino interviene per suggerire anche di rivedere l'emendamento prot. n. 13853 alla luce di quanto detto dalla E.Q. Blanco così da stilare il testo definitivo.

La Presidente Minardo accoglie il suggerimento del cons. Ruffino e chiede alla segretaria Generale, dott.ssa D' Erba, se ritiene di esprimersi in merito.

La Segretaria Generale sottolinea che, modificando il testo dell'emendamento, bisognerà acquisire formalmente i pareri di rito, per quanto riguarda i dirigenti comunali, gli stessi possono esprimersi in seduta, essendo presenti stasera, per i Revisori non sa se c'è l'opportunità in seduta.

La Dirigente del II settore, dott.ssa Maria Di Martino, afferma che sulle modifiche apportate stasera condivide quanto espresso dalla E.Q. per cui si esprime e si conferma parere favorevole tenendo sempre conto che queste modifiche, per il concetto dell'equilibrio tra entrate ed uscite nel costo del servizio, ricadranno su altre tipologie di utenze. Per quanto riguarda i Revisori, questi hanno dato massima disponibilità ad essere contattati, proprio per il discorso fatto dalla Segretaria, magari durante la sospensione si può provvedere in merito.

Il cons. Gugliotta chiede di intervenire per ricollegarsi agli interventi del cons. Ruffino e del cons. Nigro per affermare che nella 3.a commissione, egli è commissario sia nella prima che nella terza commissione, ha votato solo la proposta deliberativa ma degli emendamenti non c'è stata traccia alcuna. Sull'emendamento che stasera si vuole rettificare, proprio per i motivi espressi dalla dirigente del II settore, il consigliere non si trova d'accordo perché, sebbene comprende bene il momento contingente, ritiene che gli agricoltori siano già beneficiari di agevolazioni e riduzioni sulla quota variabile, esentarli dal pagamento anche della quota fissa, significa trasferire il tributo sulle altre categorie di utenze e non ritiene corretta questa operazione.

La cons. Floridia interviene per confermare che il cons. Gugliotta ha ribadito anche nella prima commissione quanto testè detto, e ricorda che in quella sede lei aveva risposto che questo emendamento, senza le modifiche di stasera, va nella direzione di sollevare gli agricoltori in un momento storico particolare, e questo Consiglio ha vissuto lo stato d'animo della categoria in occasione della seduta sulla mozione a sostegno del comparto.

Il cons. Spadaro G. interviene per ricordare alla cons. Floridia che nelle trascorse legislature gli agricoltori sono sempre stati esenti, poi stasera l' Assessore propone di far pagare anche loro e la maggioranza ha inteso presentare emendamenti. Come ha ben detto il cons. Nigro, la TARI la pagano tutti, quindi ciò che una categoria non paga ricade su altre categorie. Conferma, essendo stato uditore nella seduta della 3.a Commissione del giorno prima, che in quella sede non sono stati presentati emendamenti. Passando ad altro argomento, torna sulla menzione plastic free, a cui plaude. Avendo fatto un giro tra gli esercenti, conti alla mano, questi ritengono l'idea bella ma poco applicabile, in quanto la riduzione giornaliera è di 0,40 centesimi di euro su una bolletta di migliaia di euro, inoltre nei periodi di maggiore affluenza si ricorre alle stoviglie di plastica. Il consigliere ritiene che per disincentivare l'uso della plastica a tutti i livelli, si dovrebbe elevare la soglia del 20% di riduzione che non incide sul PEF.

L' assessore Antoci interviene sulle parole del cons. Gugliotta confutando l'idea che l' Amministrazione è spinta da un moto transitorio, da un'agitazione. Come affermato dal cons. Spadaro G., questa esenzione è decennale. Sino al 2015 tutti erano esenti, dal 2015 è stata introdotta, solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli, la quota fissa. Queste modifiche al regolamento si rendono necessarie perché Modica per sua estensione territoriale, è al terzo posto in Sicilia, ma è il primo comune per densità nella campagne, si tratta dunque di riequilibrare tutto, di affermare il grazie dell' Amministrazione al comparto agricolo che sono presidi di legalità ed i primi a tenere pulito il territorio.

L' Assessore Cannizzaro risponde al cons. Spadaro G. ribadendo che questo è un progetto pilota, che si sta incentivando il disuso di materiale in plastica e, laddove la risposta sarà favorevole alle aspettative, nessuno vieta che la riduzione possa essere rivista. Suggestisce che, al posto della plastica, si può far uso del materiale in cartone riciclabile che non incide sui costi.

La Presidente del Consiglio ritiene che sia necessaria una sospensione di 15 minuti per consentire, per chi lo desiderasse, di firmare gli emendamenti e, per l'emendamento prot n. 13853, di riscrivere il testo e contattare i Revisori per l'acquisizione del parere. La seduta alle ore 21:02 si sospende

Dato atto che alla ripresa dei lavori, alle ore 21:58 il Presidente Minardo chiede alla Segretaria Generale dott.ssa D'Erba di verificare la sussistenza del numero legale con l'appello nominale dal quale risultano presenti

Consiglieri presenti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Floridia, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro G.

Consigliere assenti 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

La Presidente Minardo, dato atto che la seduta è ancora validamente costituita, riprende dal punto in cui si è operata la sospensione.

Il cons. Ruffino chiede la parola per ritornare al passaggio che il cons. Gugliotta ha fatto in merito agli emendamenti, comunicando che in 3.a commissione si è votata solamente la proposta di deliberazione, nessuno ha affermato qualcosa di diverso. In merito all'emendamento prot. 13853 del 13.03.2024, chiede alla Presidente se è stato acquisito il parere dei Revisori dei Conti, ai quali è stato trasmesso il testo rettificato in via definitiva questa sera in aula.

Il cons. Nigro interviene proprio sull'emendamento prot. n. 13853 del 13.03.2024, modificato in via definitiva durante la sospensione, leggendone in aula il testo che qui si trascrive integralmente:

Testo originale emendamento prot n. 13853 del 13.03.2024

- *Il comma 7 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:*

Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli" compresi anche nella condizione di pensionato, residenti in fabbricati ad uso abitativo e ubicati nell'azienda agricola, ancorché attiva nell'anno di competenza del tributo, è prevista l'esenzione totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, fatte salve le pertinenze legate all'utenza domestica che pagano la quota fissa, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

TESTO EMENDAMENTO prot. 13853 del 13.03.2024
Come modificato in via definitiva
durante la sospensione operata nella seduta odierna del C.C. del 14.03.2024

- **Il comma 7 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:**

Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali (I.A.P.)" compresi anche nella condizione di pensionato agricolo (Vecchiaia Rurale e Invalidità Rurale) è prevista l'esenzione totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, per l'immobile di residenza anagrafica e le relative pertinenze, ubicate nell'azienda agricola, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

Il cons. Nigro, dopo la lettura, comunica che sul retro del testo dell'emendamento modificato si sono espressi sia la Dirigente del II settore- area finanziaria, sia la E.Q. settore tributi; inoltre è appena giunto in aula il parere rilasciato dall'Organo di Revisione, assunto al protocollo dell'Ente al n. 14212 del 14.03.2024.

La Presidente Minardo, poiché nessun intervento si registra per dichiarazione di voto, dopo essersi consultata con la Segretaria Generale, comunica che per quanto riguarda il primo emendamento, prot. n. 13739, comprensivo di quattro emendamenti, si procederà con un'unica votazione.

La Presidente Minardo, dato atto che nessun consigliere obietta a quanto affermato, chiede alla Segretaria generale di procedere con le votazioni degli emendamenti.

VOTAZIONE EMENDAMENTO PROT. N. 13739/2024 (all. a)

Consiglieri presenti e votanti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

Favorevoli 20 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio all'unanimità APPROVA.

VOTAZIONE EMENDAMENTO PROT. N. 13853/2024 (all. b modificato)

Consiglieri presenti e votanti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

Favorevoli 18 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia,

Contrari: 0

Astenuti: 2 consiglieri

Gugliotta, Spadaro Giovanni

Il Consiglio APPROVA.

VOTAZIONE EMENDAMENTO PROT. N. 13875/2024 (all. c)

Consiglieri presenti e votanti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

Favorevoli 18 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia,

Contrari: 0

Astenuti: 2 consiglieri

Gugliotta, Spadaro Giovanni

Il Consiglio APPROVA.

La Presidente Minardo chiede che si voti per la proposta di deliberazione, così come emendata, il cui esito qui si trascrive:

VOTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA COSÌ COME EMENDATA

Consiglieri presenti e votanti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

Favorevoli 18 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia,

Contrari: 0

Astenuti: 2 consiglieri

Gugliotta, Spadaro Giovanni

Il Consiglio Comunale , visto l'esito delle superiori votazioni APPROVA.

DELIBERA

- 1) di approvare gli emendamenti presentati sulla proposta e segnatamente
prot. n. 13739 del 13.03.2024 emendamenti all'art.23 comma 11, comma 1 lettere E-F-G (all. a);
prot. n. 13853 del 13.03.2024 emendamento all' art. 15 comma 7 come modificato in aula (all.b modificato).;
prot. n. 13875 del 13.03.2024 emendamento all'art.15, comma 5, (all. c)
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di approvare la proposta deliberativa, , avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, così come emendata;
- 3) di prendere atto che le modifiche al suddetto regolamento sono efficaci dal 1° gennaio 2023;
- 4) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

Indi con successiva e separata votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991 il cui esito qui di seguito si trascrive

Consiglieri presenti e votanti 20

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 4

Spadaro Daniela, Scapellato, Caruso, Castello.

Favorevoli 18 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò Cecere, Aurnia,


Contrari: 0

Astenuti: 2 consiglieri

Gugliotta, Spadaro Giovanni

DELIBERA

L' immediata eseguibilità dell'atto.



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

Settore II
Finanziario e Tributi
U.O. 5 Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

1

2024

Indice

Articolo 1	- Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
Articolo 2	- Soggetto attivo
Articolo 3	- Funzionario responsabile
Articolo 4	- Dichiarazione
Articolo 4.bis	- Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione
Articolo 5	- Sanzioni ed interessi
Articolo 6	- Accertamento
Articolo 7	- Rimborsi e compensazione.
Articolo 7-bis	- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
Articolo 7-bis	- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 8	- Contenzioso
Articolo 9	- Riscossione coattiva
Articolo 10	- Decorrenza ed efficacia del regolamento
Articolo 11	- Presupposto impositivo
Articolo 12	- Rifiuti urbani ed assimilati
Articolo 13	- Soggetti passivi
Articolo 14	- Locali ed aree soggette - Superficie imponibile
Articolo 15	- Esclusioni
Art. 15-bis	- Tributo giornaliero
Articolo 16	- Determinazione della TARI
Articolo 17	- Categorie di utenza
Articolo 18	- Utenze domestiche – Calcolo delle tariffe
Articolo 19	- Utenze domestiche – Categorie ed occupanti
Articolo 20	- Utenze non domestiche – Calcolo delle tariffe
Articolo 21	- Utenze non domestiche – Categorie
Articolo 21.bis	- Utenze non domestiche – Scelta del gestore
Articolo 21.ter	- Utenze non domestiche – Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico
Articolo 21.quater	- Utenze non domestiche - Riduzioni in caso di mantenimento del servizio pubblico
Articolo 22	- Particolari applicazioni della tariffa
Articolo 23	- Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
Articolo 24	- Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
Articolo 25	- Riduzioni servizio limitato
Articolo 26	- Agevolazioni per la raccolta differenziata
Articolo 27	- Incentivi per la raccolta differenziata
Articolo 28	- Agevolazioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali
Articolo 29	- Applicabilità
Articolo 30	- Esenzioni ed inapplicabilità
Articolo 31	- Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero
Articolo 32	- Tributo provinciale
Articolo 33	- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.
Articolo 33-bis	- Rateizzazioni degli avvisi bonari TARI
Articolo 33-ter	- Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Allegati:

- Allegato "A - Utenze domestiche, classificazioni, componenti e coefficienti"
- Allegato "B - Utenze non domestiche, classificazioni e coefficienti"
- Allegato "C - Criteri Qualitativi di assimilabilità"
- Allegato "D - Criteri Quantitativi di assimilabilità"
- Allegato "E - Utenze non domestiche – Tabella agevolazioni art. 24"

^^^^^^^^^^

Modifiche proposte:

- art. 4: si inserisce il comma 2-bis
- art. 15: si modifica il comma 5, si inserisce il comma 8;
- art. 16: si inserisce il comma 2-quater;
- art. 23: si modificano il comma 1, lett. a), il comma 2, si aggiunge il comma 10;
- art. 24: si modifica il comma 6, si aggiunge il comma 16;
- art. 30: si modifica il comma 11, si aggiunge il comma 12;
- art. 31: si sostituisce l'intero testo;
- allegato E.

In corsivo = il testo oggetto della modifica

In neretto corsivo = il testo inserito

~~In corsivo sbarrato = il testo cancellato~~

^^^^^^^^^^

Articolo 4 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 13, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 14 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 14 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2-bis. Nel caso di immobile non utilizzato e relativo ad utenza domestica in presenza di comproprietari, uno-dovrà assumersi il compito di presentare la dichiarazione TARI a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il dichiarante indicherà se stesso e il nominativo degli altri comproprietari con apposita specifica nelle annotazioni. L'avviso sarà inviato al solo dichiarante ma gli altri comproprietari

^^^^^^^^^^

risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria. Saranno applicate le agevolazioni tariffarie previste nel presente regolamento al ricorrere dei presupposti previsti per la fattispecie concreta. Nel caso di omessa/infedele dichiarazione e di omesso/parziale pagamento tutti i comproprietari risponderanno in solido a seguito di avviso di accertamento per l'intero importo.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete con autocertificazione di assenza di utenze a rete, copia verbale di riconsegna immobile..

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva

^^^^^^^^^^

a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 15 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:

a) locali:

I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;

VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, ricorrendo i presupposti e i requisiti indicati all'art. 30 del presente regolamento;

b) aree:

I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

IV. le aree scoperte adibite a verde;

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Sono intassabili, ~~quota fissa e quota variabile~~ limitatamente alla quota variabile, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Spetta al contribuente fornire la prova che le superfici producono in via prevalente rifiuti speciali, che sono auto smaltiti attraverso ditte specializzate, allegano i relativi contratti, i formulari e le fatture pagate. Grava, altresì, sul contribuente l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali.

5-bis. Sono tassabili, sia per la quota fissa che variabile:

- le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- i magazzini dei prodotti finiti e di semilavorati che non determinano la produzione di rifiuti speciali.

6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui al comma 4 gli interessati sono tenuti a produrre al Settore Ecologia del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;

b) quarta copia del formulario rifiuti (FIR);

c) attestazione di riciclo rilasciata dal soggetto autorizzato al riciclo;

c) copia del registro di carico e scarico;

^^^^^^^^^^

d) modello unico di dichiarazione (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. L'esclusione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

7. Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", residenti in fabbricati ad uso abitativo e ubicati nell'azienda agricola, è prevista l'esenzione ~~totale~~ dal tributo per la quota variabile, e la riduzione tariffaria stabilita annualmente per la quota fissa, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

8. Il beneficio derivante dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo decade in caso di accertata mancanza dei presupposti e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate per il periodo non dovuto o se sono sia possibile determinarlo sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento.

Articolo 16 - Determinazione della TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.

2-bis. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR n. 158/1999 e riportate nell'allegato B al presente Regolamento .

2-ter. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

2-quater. La quota fissa è sempre dovuta a prescindere dalla tipologia di rifiuti prodotti (urbani o speciali) perché è destinata a finanziare i costi complessivi del servizio, prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o "no", fatto salvo quando è disposto diversamente nel presente regolamento. Qualsiasi agevolazione spetta solo per la quota variabile della tariffa.¹

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

5. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

7. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente.

8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

¹ Art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, Corte di Cassazione, sentenza n. 28017 del 4 ottobre 2023, ordinanza n. 23137/2023.

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 23 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la quota variabile della tariffa TARI è così ridotta:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 60% (sessanta per cento)
- b) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del ~~40% (quaranta per cento)~~ 50% (cinquanta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);
- c) utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 50% (cinquanta per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell'apposito contenitore. La riduzione è applicata solo all'immobile ad uso abitativo di riferimento in possesso dei requisiti secondo le condizioni indicate nel regolamento comunale che disciplina il compostaggio domestico. Il beneficio decade in caso di accertato mancato svolgimento del compostaggio e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento;
- d) gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono tenuti al pagamento del tributo solo per la quota fissa;
- e) per i nuclei familiari di 2/3 componenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);
- f) per i nuclei familiari composti da quattro o più persone con reddito ISEE pari o inferiore ad € 17.000,00 (diciassettemila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);
- g) per i nuclei familiari ove è presente un disabile, purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall'ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni, non è dovuta la quota variabile sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);
- h) per i nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00), composti da 2 o più persone con almeno un componente di età superiore a 70 anni, non è dovuta la quota variabile.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI si applica in misura ridotta di due terzi ~~sull'intera tariffa, quota fissa e quota variabile.~~ **sulla quota variabile.**

3. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra struttura appositamente convenzionata con il Comune) non sarà applicata la quota variabile. La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno 3 (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile sia avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
- b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionata con il Comune di Modica per tale attività;
- c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;

^^^^^^^^^^

- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
 - e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale, con recupero delle somme indebitamente non pagate sin dall'adozione e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento;
 - f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale regolarmente segnalato sia al gestore del rifugio sanitario sia all'Ufficio tributi comunale.
4. Gli utenti che intendono beneficiare delle riduzioni tariffarie riferite al reddito, indicate al precedente comma 1, lettere e), f) ed h), devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno attestazione ISEE comprovante il rispetto delle soglie indicate. Il mancato/tardivo deposito dell'attestazione ISEE comporterà il recupero del beneficio nella rata di saldo.
5. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, nel caso sia confermata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente documentate.
7. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 5, le riduzioni richieste in data successiva all'emissione degli avvisi di pagamento saranno conteggiate nella rata successiva salvo che si configuri un credito a favore dell'utente e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo.
- 10. Il beneficio derivante dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo decade in caso di accertata mancanza dei presupposti e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate per il periodo non dovuto o se sono sia possibile determinarlo sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento.**

Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

- 1. comma abrogato.
 - 2. comma abrogato.
 - 3. comma abrogato.
 - 4. comma abrogato.
5. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione sulla quota variabile del 60% (sessanta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
6. *È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione ~~a soggetti bisognosi~~, secondo modalità preventivamente concordate con i Servizi Sociali del Comune ~~il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno~~ che provvederà nei confronti di **soggetti bisognosi residenti nel territorio comunale mediante associazioni ed enti senza fini di lucro**. La riduzione, che comunque non potrà superare il 30% della tariffa variabile, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.*
7. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.
8. La riduzione di cui al precedente comma 6 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione dalla quota variabile del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq., senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di

^^^^^^^^^^^^^^

sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.

10. Gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica sono esentati dalla quota variabile.

11. I nuovi esercizi commerciali, artigianali e turistici che si insediano nel "centro storico" (zona "A" del P.R.G.) nel biennio 2021-2022 sono esentati dalla quota variabile per la durata di tre anni a partire dall'anno di avvio dell'attività e sino al mese di dicembre del terzo anno.

12. Gli immobili non utilizzati sono soggetti all'applicazione della tariffa TND03 rapportata al periodo dell'anno di non utilizzo. per fruire di tale tariffa occorre presentare apposita dichiarazione di non utilizzo degli immobili e che gli stessi *non* sono stati ceduti a qualsiasi titolo, ancorché gratuito, a terzi nonché che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente regolamento.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

14. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

15. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché si applica l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

16. Il beneficio derivante dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo decade in caso di accertata mancanza dei presupposti e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate per il periodo non dovuto o se sono sia possibile determinarlo sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento.

Articolo 30 - Esenzioni ed inapplicabilità

1. Possono essere stabilite le esenzioni per la quota fissa e/o variabile per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. Sono esclusi dalla tassazione, quota fissa e quota variabile, gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo, quelli oggetto di interventi di ristrutturazione limitatamente al periodo di non utilizzo. In tal caso la richiesta di esenzione deve essere presentata ogni anno. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini della TARI decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

6. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico e/o la mancanza di arredi e/o mobilio.

^^^^^^^^^^

7. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione è applicata a far data dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione dal contribuente.

8. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

~~9. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", iscritti alla previdenza agricola e per i medesimi soggetti ancorché in pensione, è prevista l'esenzione totale dal tributo, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.~~

10. Gli enti, istituti religiosi, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni culturali e di volontariato regolarmente costituiti non aventi fini di lucro, sono esentati dalla quota variabile della tariffa limitatamente alla sede legale e amministrativa. Gli immobili adibiti ad altri utilizzi sono soggetti alla TARI, fatta salva l'applicazione di agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche al ricorrere dei presupposti.

~~11. Possono essere esentati gli immobili cd "beni merce", sia la quota fissa sia la quota variabile, limitatamente alla quota variabile, sino a quanto non sono utilizzati né ceduti a terzi a qualsiasi titolo e purché in regola con la dichiarazione annuale ai fini IMU.~~

12. Il beneficio derivante dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo decade in caso di accertata mancanza dei presupposti e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate per il periodo non dovuto o se sono sia possibile determinarlo sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento.

~~Articolo 31 - Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero~~

~~1. È concessa l'esenzione del 100% (cento per cento) della quota variabile della tariffa per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero.~~

~~2. L'agevolazione è concessa alle condizioni tutte previste con la deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 23 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~3. Detti immobili non possono fruire di ulteriori riduzioni.~~

~~4. comma abrogato.~~

~~5. comma abrogato.~~

~~6. comma abrogato.~~

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

Articolo 31² - Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero

1. Il presente articolo fornisce i criteri generali delle modalità di accesso alle agevolazioni economiche, di seguito descritte, derivanti dalla richiesta di titolo abilitativo ad eseguire opere di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, compreso il cambio di destinazione d'uso, di esenzione dal pagamento del 100% (cento per cento) della quota variabile della tariffa per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero.

2. Si definisce:

a) Centro Storico, la porzione di territorio comunale individuato quale Zona Territoriale Omogenea "A" del vigente PRG;

b) patrimonio edilizio esistente, l'insieme di immobili individuati in aggregazione o singolarmente che esprimono una tipologia edilizia propria in rapporto al tessuto antropizzato.

c) recupero del patrimonio edilizio esistente, l'insieme di opere edili realizzate attraverso la indicazione di cui all'art. 3 DPR 380/2001 come di seguito descritte ove compatibili con la disciplina edificatoria nelle Zone "A":

- interventi di manutenzione ordinaria;

- interventi di manutenzione straordinaria;

² Il testo dell'art. 31 è sostituito integralmente e riprende, con alcune modifiche, il contenuto della deliberazione di G.M. n. 246 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Recupero patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici. Agevolazioni tributarie.", successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 194 del 15 giugno 2021.

^^^^^^^^^^

- interventi di restauro e risanamento conservativo;

- interventi di ristrutturazione edilizia;

3. È incluso nella fattispecie delle opere da realizzare il “cambio di destinazione d’uso con opere”.

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i proprietari degli immobili o i soggetti aventi diritto a richiedere il titolo abilitativo a costruire ex art. 11 DPR 380/2001 che:

a) vogliono realizzare interventi di cui al precedente comma 2;

b) siano in regola con il pagamento dei tributi locali all’atto della richiesta del titolo abilitativo con riferimento all’ultimo quinquennio.

5. La domanda di fruizione delle agevolazioni deve essere contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo agli interventi di recupero di cui al comma 2.

6. L’erogazione dell’agevolazione descritta al comma 1 è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) i lavori devono iniziare e avere termine nei tempi assegnati nel titolo abilitativo all’intervento edile, in difetto si dovrà richiedere nuovo titolo abilitativo per tutto l’intervento o per la parte non eseguita;

b) nel caso di interruzione motivata dei lavori gli stessi devono essere stati eseguiti per almeno il 70% dei lavori complessivi elencati nel computo metrico allegato alle planimetrie di progetto e descritti nella relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

c) l’agevolazione non comporta corresponsione alcuna relativa ad interessi e/o spese di incasso o commissioni.

7. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporta la decadenza dalle agevolazioni e il recupero del tributo non pagato con aggravio di sanzioni, interessi e spese.

8. L’agevolazione non potrà, comunque, pur nel rispetto delle predette condizioni, essere concessa per un periodo superiore a tre anni.


ALLEGATO "E"
TABELLA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(sulla quota variabile)
articolo 24 del regolamento

Ctg	Descrizione	%
1	uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0%
2	cinematografi, teatri	0%
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0%
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0%
5	stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0%
6	esposizioni, autosaloni	20%
7	alberghi con ristorante	100%
8	alberghi senza ristorante	100%
9	carceri, case di cura e di riposo, caserme	0%
10	ospedali	0%
11	agenzie, uffici, laboratori analisi	0%
12	banche e istituti di credito, studi professionali	0%
13	negozi di abbigliamento, calzature, etc.	60%
14	edicola, farmacia, tabaccaio, etc.	60%
15	filatelia, tende e tessuti, tappeti, etc.	60%
16	banchi di mercato beni durevoli	0%
17	artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	40%
18	artigianali: falegname, idraulico, fabbro, etc.	100%
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
20	attività industriali (capannoni)	100%
21	attività artigianali produzione beni specifici	100%
22	osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione	0%
23	birrerie, hamburgerie, mense	0%
24	bar, caffè, pasticceria	0%
25	supermercati, macelleria, etc.	50%
26	plurilicenze alimentari e/o miste	50%
27	ortofrutta, pescherie, etc.	50%
28	ipermercati di generi misti	70%
29	banchi di mercato generi alimentari	0%
30	discoteche, night club, sale scommesse	0%
31	B&B	100%

12

Emendamenti DC - Regolamento TARI

- All'articolo 24 comma 1: modificare biennio di riferimento da 2021-2022 a biennio 2024-2025;
- All'articolo 23 comma 1 lettera E: modificare importo reddito ISEE da 12000 a 15000 (stessa % di agevolazione);
- All'articolo 23 comma 1 lettera F: modificare importo reddito ISEE da 17000 a 20000 (stessa % di agevolazione);
- All'articolo 23 comma 1 lettera G: modificare importo max su QV da 200 euro a 300 euro;


 A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are cursive and vary in legibility. Some names are partially legible, such as 'Maurizio...', 'Giovanni...', 'Luca...', 'Stefano...', 'Antonio...', 'Roberto...', 'Giovanni...', 'Luca...', 'Stefano...', 'Antonio...', 'Roberto...'.

REGOLAMENTO TARI

II EMENDAMENTO rettificato

Testo emendamento prot. n. ~~13853~~ del 13.03.2024 corredato del parere regolarità tecnica-contabile e dell'Organo di Revisione, rilasciati in data 14.03.2024

- Il comma 7 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:

Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli" compresi anche nella condizione di pensionato, residenti in fabbricati ad uso abitativo e ubicati nell'azienda agricola, ancorché attiva nell'anno di competenza del tributo, è prevista l'esenzione totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, fatte salve le pertinenze legate all'utenza domestica che pagano la quota fissa, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

TESTO EMENDAMENTO RETTIFICATO

nella seduta del C.C. urgente del 14.03.2024 (in grassetto le rettifiche)

- Il comma 7 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:

Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli **professionali (I.A.P.)**" compresi anche nella condizione di pensionato **agricolo (Vecchiaia Rurale e Invalidità Rurale)** è prevista l'esenzione totale di tale tributo, quota fissa e quota variabile, **per l'immobile di residenza anagrafica e le relative pertinenze**, ubicate nell'azienda agricola, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. Tale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

13825 all.c

13 MAR. 2024

III EMENDAMENTO – REGOLAMENTO TARI

- Il comma 5 dell'articolo 15 viene totalmente sostituito da:

Sono intassabili, quota fissa e quota variabile, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali o agricole. Che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Spetta al contribuente fornire la prova che le superfici producono in via prevalente rifiuti speciali, che sono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegano i relativi contratti, i formulari e le fatture pagate. Grava, altresì, sul contribuente l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali;

Flora Piffero
D. W. Allen
Renzo Caruso
Guglielmo Cullà

Roberto
Giovanna Caruso

Alfredo
Giovanna Caruso
Renzo Caruso
Guglielmo Cullà
Guglielmo Cullà

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mariacristina Minardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giovanni Alecci

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Grazia D'Erbà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 MAG. 2024 al 15 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li _____

Il Segretario Generale